

Prot. PEC

Spett.le COMUNE DI
CAPACCIO PAESTUM

PEC ge.difilippo@pec.comune.capaccio.sa.it

pc REGIONE CAMPANIA

50 17 92 - STAFF Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali

staff.501792@pec.regione.campania.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: CUP 001/2023_VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA_D.G.R. N. 280 DEL 30.06.2021 PER LA: "RIMODULAZIONE FINESTRA TEMPORALE DEGLI INTERVENTI RIFERITA AL PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM VIGENZA (2020-2029)"_ RICHIESTA "SENTITO" AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 7 DEL D.P.R. 357/97

PROT. 0000106/2023 DEL 8/2/23

Con riferimento alla richiesta in oggetto, si comunica la Commissione consultiva dell'Ente ha esaminato la richiesta esprimendo il parere seguente:

Esaminata la documentazione progettuale, atteso che è da escludere l'ipotesi che la modifica richiesta dal Comune di Capaccio Paestum possa determinare effetti gravosi sul sito rispetto alle attuali condizioni dello stesso, la Commissione non rileva motivi ostativi all'espressione del <<sentito>>.

La Commissione non può però fare a meno di evidenziare l'esistenza agli atti del fascicolo della determinazione n. 4/15.3.2023 – R.G. n. 743/15.3.2023 del responsabile della valutazione d'incidenza del Comune di Capaccio Paestum, nel testo della quale compare il riferimento alla richiesta di <<sentito>> risalente all'8/2/2023, nonché di soffermarsi sul dato dell'adozione della predetta determinazione ad onta della mancata espressione da parte di questo Ente del provvedimento denominato "sentito" che esso è titolato ad esprimere in forza della legislazione vigente. Nella richiamata determinazione risulta citata Consiglio di Stato n. 4784/2022 corredata della chiosa che a parere del predetto Responsabile:

- 1) il parere espresso dall'Ente gestore del "sentito" non sarebbe obbligatorio;
- 2) la mancanza del provvedimento in rassegna non osterebbe alla conclusione del procedimento;
- 3) è lecito assumere la formazione del <<silenzio assenso>> in relazione al "sentito" ai sensi dell'art. 17 bis della L. 241/1990.

Ebbene, corre l'obbligo precisare quanto segue:

- 1) la procedura di V.Inc.A. è obbligatoriamente applicata per tutti i piani o progetti che ricadano all'interno delle aree naturali protette di cui alla Rete Natura 2000 (S.I.C., Z.P.S., Z.S.C.) ovvero ricadano all'esterno, ma possano avere effetti significativi su di esse, come prescritto dal D.P.R. n. 357/1997 Articolo 5 [ex plurimis Consiglio di Stato - sentenza Sez. IV, 13 settembre 2017, n. 4327];
- 2) in forza dell'art. 5, comma 7, del d.P.R. n. 357/1997 "La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa";
- 3) l'istituto del silenzio-assenso non è applicabile alla VincA: l'art. 17 bis, comma 4, della Legge 241/90, in merito l'istituto del silenzio-assenso, riporta che: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi".

Pertanto il silenzio-assenso non è applicabile alle previsioni discendenti dall'applicazione dell'art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat., come del resto ribadito da Linee Guida Nazio-

nali pag. 50 del testo in G.U. n. 303/28.12.2018 [cfr. ex plurimis Consiglio di Stato n. 4698/2020 <<Del resto, questo Consiglio ha già avuto modo di sottolineare che: "Non può assumersi l'applicabilità del silenzio assenso sulla procedura di VIA in ragione dell'avvenuto svolgimento dello screening e, dunque, di una già avvenuta valutazione del progetto in linea tecnica, nonché dell'evidenziazione delle criticità ambientali esistenti. Va osservato che il contrasto tra la previsione normativa del silenzio assenso ed i principi comunitari, che impongono l'esplicitazione delle ragioni della compatibilità ambientale del progetto, costituisce acquisizione ormai costante della giurisprudenza nazionale, non mancandosi di rimarcare che anche la normativa generale nazionale sul procedimento amministrativo (contenente normativa di principio sul punto) afferma che le disposizioni sul silenzio assenso non si applicano agli atti ed ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale" (Cons. Stato, sez. IV, 29 settembre 2015 n. 4712).>>

Non occorre altro per evidenziare l'unilateralità e l'erroneità assolute dell'interpretazione di Consiglio di Stato n. 4784/2022 che sorregge la richiamata determinazione n. 4/15.3.2023, ben lontana dalla volontà dei Giudici di Palazzo Spada. Riguardo a siffatta decisione è opportuno evidenziare che questi ultimi si sono soffermati esclusivamente sul termine entro il quale ai sensi di L. 394/1991 art. 13 l'Ente gestore dell'area protetta deve esprimersi in ordine al nulla osta ambientale e che, in quel contesto, le scadenze relative al <<sentito>> sono richiamate al solo fine di confutare la tesi secondo la quale a detta dell'Ente Parco la decorrenza del termine per rilasciare ovvero negare il nulla osta ambientale sarebbe decorso dalla scadenza del termine per il rilascio del sentito. Ed altresì che non nessuna interpretazione di diverso tenore è ammissibile considerato l'univoco orientamento sul tema del Consiglio di Stato, come poc'anzi ricordato.

Appare altresì opportuno evidenziare che le Linee guida nazionali sanciscono, in primo luogo, che il silenzio assenso non è applicabile alle previsioni discendenti dalla Direttiva Habitat art. 6 paragrafi 3 e 4 (dalle quali il "sentito", quale provvedimento endoprocedimentale della Vinca, inequivocabilmente deriva) e poi, all'art. 2.7, la necessità di sospensione del procedimento in attesa dell'espresso pronunciamento del "sentito" da parte dell'ente gestore dell'area protetta nella quale ricade il sito Natura2000 interessato. Tale impostazione è ripresa anche dalle Linee guida regionali, approvate con la Delibera di Giunta Regionale n. 280 del 30/06/2021 - RECEPIMENTO DELLE "LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) - DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" ART. 6, PARAGRAFI 3 E 4". AGGIORNAMENTO DELLE "LINEE GUIDA E CRITERI DI INDIRIZZO PER L'EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA IN REGIONE CAMPANIA", al paragrafo 3.1.2. Procedura - Iter procedurale.

La Commissione infine non può fare a meno di aggiungere, in relazione alla astratta ipotesi che nel contesto in esame risulta applicabile L. 241/1990 art. 17 bis, che in forza dell'ultimo comma di detta disposizione <<il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta e' di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione precedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito>> e che nel caso di specie detto termine è ben lontano dall'essere scaduto.

Si invita, pertanto, a voler consequenzialmente adottare ogni atto utile a riportare il procedimento nell'alveo normativo di riferimento. Da quanto sopra deriva l'inevitabile conclusione dell'illegittimità della determinazione n. 4/2023 assunta dal Responsabile Valutazione di Incidenza del Comune di Capaccio e la necessità dell'annullamento della stessa in autotutela.

Tanto si comunica per gli adempimenti consequenziali, restando in attesa di riscontro alle criticità evidenziate dalla Commissione.

Il Responsabile dei Servizi tecnici

ing. Lucia ROSSI

Firmato digitalmente da: Rossi Lucia
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 26/04/2023 17:01:15

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0000326/2023 - POSTA CERTIFICATA: CUP 001/2023_VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA_D.G.R. N. 280 DEL 30.06.2021 PER LA: "RIMODULAZIONE FINESTRA TEMPORALE DEGLI INTERVENTI RIFERITA AL PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM VIGENZA (2020-2029)"_ RICHIESTA "SENTITO" AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 7 DEL D.P.R. 357/97 PROT. 0000106/2023 DEL 8/2/23 - RISCONTRO
Mittente: "Per conto di: segretario.enteriservefoceseletanagro@asmepec.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
Data: 26/04/2023, 17:06
A: ge.difilippo@pec.comune.capaccio.sa.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 26/04/2023 alle ore 17:06:00 (+0200) il messaggio "Prot.N.0000326/2023 - POSTA CERTIFICATA: CUP 001/2023_VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA_D.G.R. N. 280 DEL 30.06.2021 PER LA: "RIMODULAZIONE FINESTRA TEMPORALE DEGLI INTERVENTI RIFERITA AL PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM VIGENZA (2020-2029)"_ RICHIESTA "SENTITO" AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 7 DEL D.P.R. 357/97 PROT. 0000106/2023 DEL 8/2/23 - RISCONTRO" è stato inviato da "segretario.enteriservefoceseletanagro@asmepec.it" indirizzato a:
ge.difilippo@pec.comune.capaccio.sa.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec21004.20230426170600.38960.219.1.63@pec.actalis.it

— postacert.eml —

Oggetto: Prot.N.0000326/2023 - POSTA CERTIFICATA: CUP 001/2023_VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA_D.G.R. N. 280 DEL 30.06.2021 PER LA: "RIMODULAZIONE FINESTRA TEMPORALE DEGLI INTERVENTI RIFERITA AL PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM VIGENZA (2020-2029)"_ RICHIESTA "SENTITO" AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 7 DEL D.P.R. 357/97 PROT. 0000106/2023 DEL 8/2/23 - RISCONTRO
Mittente: segretario.enteriservefoceseletanagro@asmepec.it
Data: 26/04/2023, 17:10
A: ge.difilippo@pec.comune.capaccio.sa.it

in allegato la nota

— Allegati: —

dati-cert.xml	1,2 kB
postacert.eml	346 kB

comunicazione capaccio finestra temporale PGF_ok.pdf

251 kB